

Sentenza del Tar Puglia sugli atti di micro e macro organizzazione delle Asl

SENTENZA DEL TAR PUGLIA – LECCE – SEZ. II DEL 30.03.2020, N. 425

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Come già il Tar Lazio ebbe a pronunciarsi con la sentenza del 5 novembre 2019, n. 12677 (con la quale ha sancito che gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono disciplinate dal diritto privato e quindi soggetti alla cognizione del giudice ordinario) anche il TAR Puglia, in riferimento ad un ricorso presentato contro l'ASL di Taranto per l'annullamento della deliberazione del Direttore generale, nonché della proposta di atto aziendale, poi adottata, ha dichiarato il predetto ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Tar Puglia ha, infatti, evidenziato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti sia di micro-organizzazione che di macro-organizzazione delle ASL, essendo disciplinati dal "diritto privato" (ex art. 3 d.lgs. n. 502/1992), ricadono nella giurisdizione del Giudice ordinario (sul punto, tra le tante, C.d.S. 26 maggio 2017, n. 2511, secondo cui "Diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere, la giurisdizione a conoscere dell'impugnazione di un atto di macro-organizzazione, ancorchè finalizzato al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda spetta al giudice ordinario in quanto provvedimento esplicitamente disciplinato dal diritto privato, ex art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale strumentale).

Il Tar Puglia – Lecce – sez. II – con sentenza del 30.03.2020, n. 425 ha conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso in argomento per difetto di giurisdizione, sussistendo per le ragioni esposte quella dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11 comma 2 c.p.a.